



Atto Costitutivo

L'anno duemilaventi, il giorno 19 del mese di Febbraio, in Catania in via Treviso, 34 Mascalucia, alle ore 11,00, i sottoscritti: _____

- **ROSA SABRINA ARENA**, nata a Catania il 20/10/1963, residente in Mascalucia (CT) in via Treviso 34, codice fiscale RNARSB63R60C351V; _____
- **FRANCESCA CINZIA LAGANÀ** nata a Catania il 3/12/64, residente in Linguaglossa (Ct) in via A. Manzoni, 25, codice fiscale LGNFNC64T43C351L; _____
- **CATERINA LA ROSA**, nata a Catania il 9/10/1957, residente in Piano Tavola comune di Belpasso, via Nazionale, 1 codice fiscale LRSCRN57R49C351T _____

convergono e stipulano quanto segue _____

E' costituita fra essi una Associazione Culturale ed Artistica denominata: **"EDONÉ"**. _____

L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt. 36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3,5,6,7 e delle lettere a,b,c,d,e,f del comma 8 dell'Art. 148 del TIUR. _____

La sede dell'associazione è in via Treviso, 34 Mascalucia (Catania). _____

L'associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2060. _____

L'associazione non ha scopo di lucro, essa si propone di svolgere quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto che i comparenti mi consegnano e dopo essere stato da me letto ai comparenti medesimi, si allega al presente atto sotto la lettera "A". _____

L'associazione, anche ai fini fiscali, non ha per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali. _____

In deroga alle norme statutarie il Consiglio Direttivo dell'associazione per il primo quinquennio viene così costituito: _____

- Presidente: ROSA SABRINA ARENA _____

- Vice Presidente: FRANCESCA LAGANA' _____

- Segretario: CATERINA LA ROSA _____

Tutti gli eletti accettano la carica loro conferita _____

I comparenti al fine di formare un primo fondo sociale per affrontare le spese per la costituzione dell'associazione versano un contributo di € 20 (euro venti/00) ciascuno. Pertanto il patrimonio dell'associazione ammonta ad € 60 (euro sessanta/00). _____

Il Presidente viene autorizzato o ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte le modifiche che potessero venire richieste dai competenti organi per il raggiungimento degli scopi sociali e per l'eventuale riconoscimento. _____

Ai soli fini sopra detti, il Consiglio Direttivo, potrà apportare alla Statuto qui allegato tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità. Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione. _____

Arena Rosa Sabrina _____

Laganà Francesca Cinzia _____

La Rosa Caterina _____



REG.TOALNR. _____

SERIE _____

IL 20 FEB. 2020

RISCOSSI € _____

(*) Firma su delega del direttore provinciale (Domenico Lodato)

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Salvatore Leonardi



"ALLEGATO A"
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA "EDONÈ"

ART. 1

È costituita un'associazione sotto la denominazione ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA **EDONÈ**, con sede in Mascalucia (Ct) via Treviso, 34.

ART. 2

L'associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di diffusione culturale, artistica e musicale ed ha come oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di utilità sociale rivolte alla collettività nei settori dell'istruzione culturale, dell'arte, della musica e dello sport e turismo.

Per la realizzazione dello scopo sociale potrà esplicare a titolo puramente esemplificativo le seguenti attività:

- allestimento di rappresentazioni teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, musicali;
- istituzione e gestione di biblioteche, centri culturali, circoli di lettura e ricreativi;
- organizzazione di conferenze, dibattiti, eventi, tavole rotonde, convegni, gite e viaggi di studio;
- raduni sportivi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 3

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da proventi percepiti nell'esercizio di attività svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività connesse.

Il fondo di dotazione iniziale della associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di euro 60 (00), versati in sede di costituzione della stessa in contanti.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori originari, nonché da quelli ulteriori effettuati dai suddetti fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- proventi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività istituzionali e connesse.

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 4

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro la fine di aprile l'organo amministrativo ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto dell'anno precedente.

Il totale degli utili e degli avanzi di gestione, se presenti, devono essere destinati agli scopi istituzionali.

È vietato distribuire fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo le destinazioni previste dalle leggi vigenti. È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, ovvero cedere beni o prestare servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte.

ART. 5

Gli associati si distinguono in ordinari, sostenitori ed onorari: l'ammissione ad associato ordinario avverrà con voto unanime e segreto del Consiglio Direttivo; sono soci sostenitori le persone che versano una quota superiore a quella sociale di euro 20,00; sono associati onorari le persone cooptate dal Consiglio Direttivo, per particolari competenze proprie degli scopi istituzionali di questa associazione.

ART. 6

Per ottenere la qualifica di socio ordinario ogni aspirante deve presentare domanda, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti. Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo il quale non è tenuto a comunicare la motivazione dell'eventuale rigetto. La qualifica di socio dell'associazione da automaticamente diritto ad esprimere il proprio voto in sede di assemblea ordinaria e straordinaria e per l'elezione e la nomina degli organi direttivi ovvero per le modifiche statutarie.

ART. 7

L'associato mediante la firma apposta sulla domanda di ammissione dichiara di accettare il presente statuto.

ART. 8

Gli associati hanno diritto di frequentare gli eventuali locali sociali a disposizione dell'associazione, e di servirsi delle attrezzature sociali secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.

ART. 9

La qualifica di associato, ordinario e sostenitore si perde:

- per dimissioni, da presentare per iscritto con lettera raccomandata A/R o posta certificata pec a decorrere dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della suddetta comunicazione;
- per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno, con delibera del Consiglio Direttivo;
- per radiazione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che si comporti in contrasto con le norme dello Statuto, dei regolamenti dell'associazione e della buona educazione civile o commetta mancanza nei confronti del sodalizio.

Nei casi indicati negli ultimi due punti del presente articolo, il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di raccomandata A/R a mettersi in regola e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Gli associati che siano decaduti o che siano stati esclusi o che abbiano cessato a qualunque titolo di appartenere all'associazione non hanno diritto sulle quote versate e sul patrimonio dell'associazione.

ART. 10

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da persone scelte tra i soci. Tranne il primo Consiglio che viene definito all'Atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed i componenti sono rieleggibili.

ART. 11

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo conferma il presidente.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri e le deliberazioni dovranno essere assunte con il consenso della maggioranza dei presenti.

ART. 13

Il presidente dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante. In caso di momentanea assenza o impedimento del presidente, il vice presidente assume la presidenza.

ART. 14

Il segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri ordinari e straordinari in ordine alla vita dell'associazione. In tal senso potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari per raggiungere gli scopi sociali nell'ambito delle direttive generali che stabiliranno l'assemblea degli associati.

ART. 16

Sono compiti tra l'altro del Consiglio Direttivo:

- a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni degli associati;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario e/o il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati e curare gli affari di ordine amministrativo;
- d) approvare il programma sociale;
- e) deliberare su tutte le questioni che interessino l'associazione e che non siano di competenza dell'assemblea.

ART. 17

È fatto divieto di corrispondere anche in natura agli amministratori emolumenti individuali.

ART. 18

Devono essere tenute le scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Devono essere tenuti il libro giornale ed il libro inventari in cui sia trascritto annualmente il bilancio o rendiconto dell'associazione. Le scritture contabili devono essere tenute secondo i principi del codice civile e conservate per il periodo ivi indicato.

ART. 19

Le assemblee, ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni dal Consiglio

Direttivo almeno una volta l'anno entro il 31 marzo. L'assemblea dovrà approvare il bilancio o il rendiconto entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio sociale. L'assemblea è valida quanto sia presente almeno un terzo degli associati. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano ed ogni socio può esprimere il proprio consenso secondo il principio del voto singolo; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente, può in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

ART. 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione il quale nomina il segretario e due scrutatori se necessari.

ART. 21

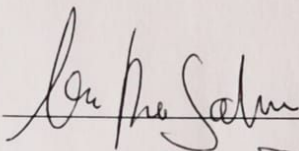
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con assemblea straordinaria e con il consenso di almeno i 2/3 degli associati. Nella stessa seduta si provvederà a nominare uno o più liquidatori.

ART. 22

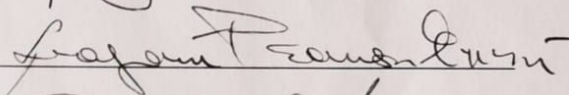
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, le somme, il patrimonio ed i beni che residuano dovranno essere devoluti ad altre associazioni o organizzazioni con finalità analoghe o comunque non lucrative di pubblica utilità sociale.

Catania,

Arena Sabrina Rosa



Laganà Francesca Cinzia



La Rosa Caterina

